SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del turismo e dello spettacolo

Ministero del tesoro

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 settembre 1988, n. 390.

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica, al fine di assicurare la piena utilizzazione dei fondi previsti per la concessione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nonché di accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al medesimo articolo 11;

Considerato che gli interventi di edilizia scolastica sono necessari per assicurare la piena efficienza del servizio scolastico e che debbono altresì essere predisposti in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 1988;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.

2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.

3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che puó prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.

4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

Art. 2.

1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, si aggiungono a quelle destinate al conseguimento delle finalità di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 11, con particolare riguardo:

a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene ed all'agibilità dei locali;

b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e grado, delle situazioni relative all'utilizzazione impropria di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non già riadattabili, in via permanente, per tale uso, anche mediante il ricorso, nei casi più gravi ed urgenti, a soluzioni di edilizia industrializzata.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica dopo aver provveduto all'accantonamento delle quote di finanziamenti ancora necessarie per l'eliminazione dei doppi turni relativi ad un numero superiore a 5 classi per le scuole elementari e a 3 classi per le scuole secondarie di primo grado, facendosi riferimento a ciascun comune nel caso in cui il circolo didattico o la scuola media comprendano plessi o sezioni staccate funzionanti in più comuni.

Art. 3.

1. Per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle province, che ne facciano richiesta.

2. I mutui di cui al comma 1 non sono compresi tra le quote da assegnare alle province per le opere di edilizia scolastica di propria competenza.

Art. 4.

1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, individua gli enti locali destinatari dei mutui e determina le opere da realizzare, con le rispettive quote di finanziamento, nel rispetto delle priorità del programma annuale che sarà formulato dalle regioni, tenuto conto dei piani provinciali di utilizzazione degli edifici di cui all'articolo 1, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo, nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 5.

1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le province ed i comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412. La delibera di approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

2. L'individuazione delle aree è effettuata ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneità.

3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 6.

1. La commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale, prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed integrata successivamente dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è così composta:

a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzione di presidente;

b) dal direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di vice presidente;

c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati o dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nella cui competenza rientra, secondo l'ordinamento scolastico, l'opera da realizzare;

e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

f) da cinque esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra docenti universitari e tecnici di chiara fama;

g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri;

h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti;

i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale in rappresentanza delle regioni;

l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia, per le scuole per le quali l'onere a provvedere spetta alla province.

2. Per i componenti designati dai due Ministeri sono designati anche componenti supplenti, per i casi di assenza o di impedimento, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un primo dirigente appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 5

88G0462

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 1988.

Autorizzazione al Ministero della difesa, per l'anno 1988, ad ammettere, nominare, reclutare, arruolare e trattenere in servizio personale militare dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina militare, nonché a commutare la ferma di leva di sottufficiali della Marina militare, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Viste le note n. 443/D.IX.3 in data 1° febbraio 1988, n. 719/D.IX.3 in data 12 febbraio 1988, n. 2191/D.IX.3 in data 19 marzo 1988, n. 3555/D.IX.3 in data 10 giugno 1988, n. 3551/D.IX.3/1 in data 10 giugno 1988 e n. 3553/D.IX.3 in data 10 giugno 1988, con le quali il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione ad assumere, nel corso del 1988, personale militare nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero delle difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad ammettere, nel 1988, trecentoquarantuno allievi all'Accademia militare di Modena, trentotto allievi all'Accademia di sanità - interforze (sezione Esercito) di Firenze e centosettantadue allievi all'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a:

a) nominare in servizio permanente effettivo nell'Esercito trecentottantaquattro ufficiali così suddivisi:

1) centouno tenenti del ruolo tecnico amministrativo, da maggio 1988;
2) trentacinque tenenti del ruolo tecnico operativo, da maggio 1988;
3) trentacinque tenenti medici, da giugno 1988;
4) trentatre sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, da settembre 1988;
5) venti sottotenenti del corpo tecnico, da settembre 1988;
6) centosessanta sottotenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito, con decorrenza luglio 1988;

b) ammettere alla ferma biennale quattrocentosessantuno sottotenenti di complemento dell'Esercito, così suddivisi:

1) duecentotrentaquattro, da aprile 1988;
2) duecentoventisette, da luglio 1988;

c) ammettere alla ferma di anni dodici trentatre sottotenenti piloti di complemento dell'Esercito, così suddivisi:

1) otto dal 1° febbraio 1988;
2) quindici dal 16 maggio 1988;
3) dieci dal 22 agosto 1988.

Art. 3.

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a:

1) reclutare, da luglio 1988, cinquanta sottotenenti di vascello dei ruoli normali e quarantacinque guardiamarina dei ruoli speciali;
2) arruolare, con decorrenza settembre 1988, settecentosettanta volontari, da avviare ai corsi presso le scuole sottufficiali della Marina militare;
3) trattenere in servizio, con ferma volontaria di anni due, centoventi guardiamarina di complemento, così suddivisi: sedici da marzo 1988, novantaquattro da giugno 1988 e dieci da agosto 1988;
4) trattenere in servizio, con ferma volontaria di anni due e mesi sei, trecentottantacinque sergenti di complemento della Marina militare, a decorrere da gennaio 1988, con scaglioni mensili di trentacinque unità, ad esclusione di novembre;
5) commutare, nel corso del 1988, la ferma di leva prolungata biennale in ferma triennale per cinquantatre sergenti di complemento della Marina militare, così suddivisi: 5 giugno, 31 agosto, 17 settembre.

Art. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a:

a) nominare in servizio permanente effettivo nell'Aeronautica militare novantanove ufficiali, così suddivisi:

1) diciotto tenenti del Corpo sanitario aeronautico, da agosto 1988;

2) tre sottotenenti del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, da agosto 1988;

3) settantotto sottotenenti del ruolo servizi, da agosto 1988;

b) ammettere centoquarantadue allievi all'Accademia aeronautica, da settembre 1988;

c) ammettere undici allievi all'Accademia di sanità militare interforze (sezione Aeronautica), da settembre 1988;

d) ammettere alla ferma di anni dodici cinquanta allievi ufficiali piloti di complemento, da agosto 1988;

e) ammettere, nel corso del 1988, alla ferma triennale cento militari di truppa dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1988
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 151

88A3611

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 5 agosto 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 30 marzo 1988, riguardante l'approvazione dei programmi relativi all'anno 1987 per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline e a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1988 con il quale ai sensi dell'art. 6, comma 2, della ricordata legge n. 92/1988, si è provveduto all'approvazione del programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che negli allegati al ricordato decreto 30 marzo 1988 si sono rilevati alcuni errori materiali di trascrizione;

Ritenuta la necessità di provvedere alle opportune rettifiche;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 2, concernente «Mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti», lettera "*c*", alle pagine 13 e 15, è rettificato come segue:

alla pag. 13, nella parte relativa alla regione Marche, il mutuo di lire 451 milioni autorizzato a favore del comune di Borgo Pace (provincia di Pesaro) deve intendersi destinato alla costruzione di una «palestra polivalente» anziché ad un impianto per il «calcio», come erroneamente trascritto nel decreto citato in premessa;

alla pag. 15, nella parte relativa alla regione Toscana, il mutuo di lire 621 milioni autorizzato a favore del comune di Sesto Fiorentino (provincia di Firenze) deve intendersi destinato ad interventi di «ampliamento e ristrutturazione di un complesso sportivo polivalente per atletica leggera» anziché ad impianti per «baseball gr. terr. gioco» come erroneamente trascritto nel decreto citato in premessa.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1988 decorre, per i beneficiari indicati nel precedente articolo, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro: CARRARO

88A3577

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 agosto 1988.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 29 agosto 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il

Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European Currency Unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 29 agosto 1988, scadenza il 1° settembre 1989 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosessantotto giorni, non superiore al 9,35%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia e gli operatori attualmente ammessi a partecipare alle aste di buoni ordinari del Tesoro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca agente abilitata» sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco
1,31	franchi francesi
0,0878	lira sterlina
140	lire italiane
0,256	fiorino olandese
3,71	franchi belgi
0,140	franco lussemburghese
0,219	corona danese
0,00871	sterlina irlandese
1,15	dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 1° settembre 1989, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 1° settembre 1989 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 30 agosto 1989, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 30 agosto 1989.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 9,35% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 25 agosto 1988 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 9,35%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonchè, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 31 agosto 1988, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base del tasso di cambio lira italiana/ECU del giorno 25 agosto 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 31 agosto 1988, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 25 agosto 1988 comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 26 agosto 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolate da apposita Convenzione.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1988
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 142

87A3587

DECRETO 1° settembre 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1984 (settennali), 1° settembre 1984 (settennali), 18 settembre 1985 (quinquennali), 18 marzo 1986 (quinquennali) e 1° marzo 1988 (quinquennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1988 e scadenza nel mese di marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.500 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 317567/66-AU-91 del 5 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 settembre 1985, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.700 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 621974/66-AU-106 del 12 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 marzo 1986, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 250901/66-AU-154 del 27 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1988, fino all'importo di lire 4.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1988 e scadenza nel mese di marzo 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia, riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di settembre 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 206829 del 18 febbraio 1984, n. 212271 del 21 agosto 1984, n. 317567 del 5 settembre 1985, n. 621974 del 12 marzo 1986 e n. 250901 del 27 febbraio 1988, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1989, è determinato nella misura:

del 5,35% per i CCT settennali 1° marzo 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,20% per i CCT settennali 1° settembre 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5% per i CCT quinquennali 18 settembre 1985, emessi per lire 3.700 miliardi, cedola n. 7;

del 5% per i CCT quinquennali 18 marzo 1986, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,75% per i CCT quinquennali 1° marzo 1985, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.304.242.500.000, così ripartite:

L. 454.750.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984;

L. 442.000.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984;

L. 185.000.000.000 per i CCT quinquennali 18 settembre 1985;

L. 50.000.000.000 per i CCT quinquennali 18 marzo 1986;

L. 172.492.500.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A3588

DECRETO 1° settembre 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1985 (decennali), 1° settembre 1986 (decennali), 18 settembre 1986 (settennali) e 1° settembre 1987 (decennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1988 e scadenza nel mese di settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 317112/66-AU-90 del 20 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1985, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 624745/66-AU-118 del 25 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1986, fino all'importo di lire 7.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 624876/66-AU-119 dell'11 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 settembre 1986, convertibili, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo, attualmente circolanti, dopo l'effettuazione delle operazioni di conversione, per l'importo di L. 1.498.895.000.000;

n. 428379/66-AU-142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 20 agosto 1985, del 25 agosto 1986 e del 28 agosto 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 settembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1988 e scadenza nel mese di settembre 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia, riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 317112 del 20 agosto 1985, n. 624745 del 25 agosto 1986 e n. 428379 del 28 agosto 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624876 dell'11 settembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1989, è determinato nella misura:

del 10,40% per i CCT decennali 1° settembre 1985, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 4;

del 10,40% per i CCT decennali 1° settembre 1986, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 3;

del 10,15% per i CCT settennali 18 settembre 1986, emessi per L. 1.498.895.000.000, cedola n. 3;

dell'11,90% per i CCT decennali 1° settembre 1987, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.905.637.842.500, così ripartite:

L. 624.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1985;

L. 832.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1986;

L. 152.137.842.500 per i CCT settennali 18 settembre 1986;

L. 297.500.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A3589

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 agosto 1988.

Contributi a titolo di concorso nelle spese relative ai rapporti di collaborazione ed alla costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 1988) in virtù del quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la

ricerca scientifica e tecnologica adotta iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni, autorizzandosi a tal fine la spesa di 50 miliardi di lire per l'anno 1988;

Vista la citata disposizione che destina la suddetta somma alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese secondo le modalità e procedure stabilite con decreto dello stesso Ministro, di concerto con quello del Tesoro;

Considerata l'esigenza di stabilire le dette modalità e procedure;

Considerato che, al fine di assicurare il più proficuo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le indicate finalità, si rende opportuno individuare i campi di intervento che assumono importanza prioritaria per il conseguimento delle finalità stesse;

Viste le proposte della commissione per il sistema infrastrutturale della ricerca scientifica, istituita dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 20 gennaio 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Il concorso finanziario dello Stato nelle spese necessarie per la realizzazione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di iniziative volte a favorire l'armonizzazione, il riequilibrio e la qualificazione del sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, è concesso per progetti riguardanti le seguenti aree tematiche entro il limite di spesa, per ciascuna di esse indicato, rispetto alla disponibilità finanziaria complessiva:

a) automazione e potenziamento della infrastrutturazione informatica (banche dati, messaggistica, supercalcolo), fino al limite del 65% dello stanziamento;

b) interconnessione del sistema infrastrutturale bibliotecario anche mediante collegamento delle diverse reti informatizzate; costituzione e completamento di servizi di documentazione nel campo della ricerca giuridica nonché nel settore delle pubblicazioni periodiche, nel campo delle scienze umane e della letteratura grigia, fino al limite dell'11% dello stanziamento;

c) sviluppo del sistema infrastrutturale concernente i servizi delle aree di ricerca nell'ambito di iniziative consortili fra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private (infrastrutturazione, strumentazione), fino al limite del 24% dello stanziamento.

2. La selezione dei progetti ritenuti ammissibili è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

a) livello di integrazione tra i soggetti partecipanti;

b) coinvolgimento di strutture di ricerca appartenenti a differenti sistemi scientifici (università, enti, industria).

3. Ove i progetti ammessi al finanziamento per una delle aree tematiche di cui al comma 1 non raggiungano il relativo limite di spesa, la disponibilità residua è utilizzata a favore dei progetti pertinenti alle altre due aree.

Art. 2.

1. I progetti sono presentati:

a) dai consorzi costituiti o sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti indicati nell'art. 15, quarto comma, della legge n. 67/1988;

b) da uno dei medesimi soggetti di cui alla lettera *a)* che contestualmente dichiari di costituirsi in consorzio o di stipulare apposita convenzione entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1.

2. Sono ammissibili al finanziamento i progetti:

a) che risultino coerenti con gli indirizzi di cui all'art. 1;

b) per i quali i soggetti promotori assicurino una partecipazione significativa, comunque non inferiore all'importo delle spese necessarie al funzionamento a regime delle opere e dei servizi previsti;

c) che siano di immediata eseguibilità e volti alla realizzazione di opere e/o servizi immediatamente utilizzabili;

d) che, ove già avviati, siano ancora da finanziare per una parte non inferiore al 40% del totale dei costi originariamente previsti;

e) che siano corredati dei dati e delle informazioni di cui all'art. 3.

3. Sono esclusi dal finanziamento i costi comunque già sostenuti alla data di presentazione delle domande, eccettuati quelli relativi alla redazione dei progetti e dei relativi studi di fattibilità tecnico-economica.

4. La mancanza di uno dei requisiti elencati nel precedente comma 2 comporta inammissibilità della domanda di finanziamento.

Art. 3.

1. La domanda di finanziamento, redatta in bollo e corredata dal relativo progetto, deve essere spedita in plico raccomandato e pervenire in duplice copia al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presso il suo Ufficio in Roma, lungotevere Thaon di Revel n. 76, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazone del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* a pena di inammissibilità.

2. Nel caso previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, entro il termine ivi indicato, deve pervenire, a pena di decadenza, all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica conferma della domanda da parte del consorzio eventualmente costituito o del soggetto all'uopo abilitato ai sensi della convenzione stipulata.

3. Ogni pagina della domanda e del progetto, a pena di inammissibilità, deve essere firmata dal rappresentante autorizzato del soggetto proponente e, ove diverso, del soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento.

4. Le domande di finanziamento devono contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi e indicazioni:

a) soggetto proponente;

b) soggetto responsabile della realizzazione del progetto, ove diverso da quello di cui alla lettera *a)*;

c) oggetto dell'intervento proposto;

d) tempi e modalità di realizzazione del progetto;

e) obiettivi che si intendono conseguire e connessioni con altri interventi realizzati o in corso di realizzazione;

f) decrizione tecnica del progetto;

g) costo previsto per la realizzazione del progetto, in lire correnti, disaggregato per:

materiali e consumi,
servizi e progettazione,
manodopera,
spese generali,
varie e imprevisti,
tempi di realizzazione del progetto;

h) costi eventualmente già sostenuti alla data di presentazione della domanda, con evidenziazione di quelli per la redazione del progetto e dei relativi studi di fattibilità;

i) soggetto responsabile della gestione dell'intervento realizzato, ove diverso da quello di cui alle lettere *a)* e *b)*;

l) costo medio annuo della gestione dell'intervento realizzato, calcolato per un triennio e a regime, con indicazione delle singole voci di costo e delle relative modalità di copertura;

m) prospettive economico-finanziarie di utilizzabilità dell'opera o servizo;

n) risorse pubbliche eventualmente disponibili per la realizzazione del progetto.

5. Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità:

a) lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto;

b) una scheda riepilogativa degli elementi ed indicazioni di cui al comma 4;

c) nel caso di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, copia autenticata dell'atto costitutivo del consorzio o della convenzione.

Art. 4.

1. L'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica conduce l'istruttoria per le domande presentate sulla base dei seguenti parametri:

a) scientifico-culturale, tenendo conto in particolare della rispondenza del progetto agli indirizzi di cui all'art. 1 e del beneficio derivante dalla realizzazione del progetto in termini di armonizzazione, riequilibrio e qualificazione del sistema infrastrutturale della ricerca scientifica;

b) tecnologico, tenendo conto dell'affidabilità delle tecnologie utilizzate;

c) economico, tenendo conto della fattibilità del progetto, della produttività dello stesso e dell'intensità dei costi di gestione;

d) di affidabilità tenendo conto dell'adeguatezza tecnica e della capacità operativa del soggetto realizzatore e di quello gestore.

2. Sulla base dei risultati dell'istruttoria effettuata il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, udito il parere della commissione di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1988, approva il progetto e concede con proprio decreto il relativo contributo, impartendo le necessarie direttive e ponendo le opportune condizioni. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il decreto di concessione è adottato d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

3. L'importo del predetto contributo non potrà in ogni caso superare l'80% dei costi ritenuti ammissibili e verrà determinato tenendo conto, in particolare, del parametro di cui alla lettera *a)* del comma 1.

4. Il contributo è erogato secondo le modalità definite nel decreto di concessione. È ammessa l'erogazione di anticipazioni previo rilascio di idonee garanzie.

5. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ogni modifica che dovesse intervenire nella realizzazione del progetto. La modifica si intende approvata decorsi sessanta giorni dalla data di arrivo della comunicazione.

Art. 5.

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica valuta, sia attraverso le relazioni che i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente decreto sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre di ciascun anno, sia attraverso verifiche dirette da parte di soggetti incaricati, la validità dei risultati conseguiti in attuazione dei progetti finanziati, anche in riferimento alle condizioni e alle direttive stabilite. Le verifiche sono effettuate con onere a carico dei beneficiari dei contributi e tengono conto delle modifiche eventualmente intervenute nel corso della realizzazione dei progetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1988
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 51

88A3578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 agosto 1988.

Ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. delle azioni della società S.I.A. - Società interbancaria per l'automazione S.p.a. (Delibera n. 3625).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Vista la lettera in data 25 maggio 1988, con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha richiesto l'ammissione al subdeposito per la gestione accentrata delle azioni emesse dalla S.I.A. - Società interbancaria per l'automazione S.p.a. di Milano, nonché la successiva comunicazione in data 29 giugno 1988 con la quale la stessa Monte Titoli ha documentato la sussistenza del requisito della «larga diffusione» richiesto dall'art. 1, secondo comma, del regolamento di attuazione sopra citato;

Vista la comunicazione in data 20 luglio 1988, con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge n. 289 del 1986, ha comunicato il proprio assenso all'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. delle azioni emesse dalla S.I.A. S.p.a.;

Delibera:

Sono ammesse al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 19 giugno 1986, n. 289, le azioni emesse dalla S.I.A. - Società interbancaria per l'automazione S.p.a.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 22 agosto 1988

p. *Il Presidente:* PAZZI

88A3580

DELIBERAZIONE 29 agosto 1988.

Modificazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. (Delibera n. 3644).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987, ed integrato dalle successive delibere di modificazione;

Vista la lettera in data 13 luglio 1988, con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato la modifica deliberata al punto 9.8.1 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

Vista la lettera dell'11 agosto 1988, con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della citata legge 19 giugno 1986, n. 289, ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della modifica proposta;

Delibera:

È approvato il nuovo testo del punto 9.8.1 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a., deliberato dalla società, e allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, addì 29 agosto 1988

Il Presidente: PIGA

ALLEGATO

9.8.1. I diritti fissi e le commissioni percepite dal Monte a carico degli emittenti ai sensi del successivo punto 10.3 vengono retrocessi dal Monte ai depositari, per gli adempimenti che ad essi fanno carico per i rapporti con i singoli depositanti, nella seguente misura:

a) diritti fissi 100%;

b) commissioni da un minimo del 70% a un massimo del 95%,

sulla base di apposita deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della società entro il mese di novembre di ogni anno e avente decorrenza dall'inizio dell'anno successivo.

La deliberazione di cui sopra deve essere approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

Nota: alle retrocessioni di cui al punto *b)* non si fa luogo per:

* le commissioni inerenti le operazioni di aumento di capitale effettuato a titolo gratuito
* *le commissioni relative all'incasso di cedole e rimborso di capitale su certificati di deposito*

le commissioni predette restano pertanto ad esclusivo favore del Monte.

88A3581

DELIBERAZIONE 29 agosto 1988.

Modificazioni allo statuto della Monte Titoli S.p.a. (Delibera n. 3643).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 10, secondo comma, della predetta legge con il quale viene, tra l'altro, disposto che lo statuto della Monte Titoli S.p.a. è approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Vista la propria delibera n. 2376 del 3 settembre 1986;

Considerato che in data 12 luglio 1988 l'assemblea straordinaria degli azionisti della Monte Titoli S.p.a. ha deliberato modifiche allo statuto approvato da questa commissione con la citata delibera n. 2376 del 3 settembre 1986;

Considerato che con lettera del 14 luglio 1988 la Monte Titoli S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione copia autentica del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti contenente il nuovo testo dello statuto sociale, ai fini dell'approvazione di cui sopra;

Vista la lettera in data 11 agosto 1988, prot. 177730, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione delle modifiche deliberate dalla Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

Sono approvate le modifiche allo statuto della Monte Titoli S.p.a. deliberate dall'assemblea straordinaria e risultanti dall'unito testo che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, addì 29 agosto 1988

Il Presidente: PIGA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA MONTE TITOLI S.P.A. (approvate dall'assemblea straordinaria del 12 luglio 1988).

Art. 1. — *(Omissis).*

Art. 2. — La durata del Monte è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2049 (duemilaquarantanove) salvo anticipata liquidazione o eventuale proroga deliberate dall'assemblea dei soci.

Art. 3. — *(Omissis).*

Art. 4. — *(Omissis).*

Art. 5. — *(Omissis).*

Art. 6. — *(Omissis).*

Art. 7. — *(Omissis).*

Art. 8. — *(Omissis).*

Art. 9. — Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti del Monte sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda il Monte stesso e i suoi rapporti con i terzi.

Art. 10. — Il capitale sociale è di lire 7.000.000.000 (settemiliardi). Esso è rappresentato da n. 7.000.000 (settemilioni) azioni da nominali lire 1.000 (mille) cadauna.

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Ciascun socio non può possedere più del 7% del capitale sociale, fatta salva la partecipazione della Banca d'Italia.

Le azioni sono nominative e possono essere possedute esclusivamente da:

a) aziende ed istituti di credito;
b) agenti di cambio in carica;
c) Banca d'Italia;
d) su base di reciprocità, organismi esteri che esercitano attività analoghe a quelle del Monte;
e) altri soggetti depositari individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

La partecipazione complessiva dei soci appartenenti alla categoria di cui alla lettera *b)* non può essere superiore al 12,5% del capitale sociale e quella dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere *d)* ed *e)* non può essere superiore al 10% del capitale sociale per ciascuna categoria.

Art. 11. — *(Omissis).*

Art. 12. — *(Omissis).*

Art. 13. — *(Omissis).*

Art. 14. — *(Omissis).*

Art. 15. — *(Omissis).*

Art. 16. — *(Omissis).*

Art. 17. — *(Omissis).*

Art. 18. — *(Omissis).*

Art. 19. — *(Omissis).*

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione è composto da nove a tredici membri, previa determinazione del loro numero da parte dell'assemblea.

La nomina di un componente del consiglio è demandata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

I membri del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea devono rivestire cariche amministrative o direttive presso enti soci od essere agenti di cambio soci.

Possono tuttavia far parte del consiglio, in numero non superiore a tre, persone che abbiano rivestito dette cariche per almeno 10 anni e coloro che le rivestano presso l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione fra le società italiane per azioni.

Qualora i consiglieri cessino da dette cariche o funzioni decadono dall'ufficio.

Del consiglio non possono contemporaneamente far parte due o più persone che rivestano cariche amministrative o direttive presso uno stesso soggetto socio del Monte. Non possono inoltre far parte contemporaneamente del consiglio parenti ed affini fino al quarto grado incluso, né parenti ed affini, fino al quarto grado incluso, dei sindaci.

Nei casi di incompatibilità di cui al comma precedente decade il consigliere meno anziano nella carica o, sussidiariamente, più giovane di età.

Art. 21. — Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea dei soci, all'atto della nomina del consiglio, determina il compenso spettante, oltre al rimborso delle spese, per l'intero mandato ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Norma transitoria. — L'assemblea dei soci, all'atto dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1988, determina il compenso, oltre al rimborso delle spese, spettante agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo per il residuo mandato.

Art. 22. — Nella sua prima seduta, convocata dall'amministratore più anziano di età, il consiglio elegge tra i propri componenti un presidente ed un vice presidente, entrambi cittadini italiani.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica per tutta la durata del consiglio che li ha eletti.

Il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche previste dal presente statuto viene fissato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Nella stessa seduta il consiglio nomina il segretario; a quest'ultimo ufficio può essere chiamato il direttore generale.

Art. 23. — Nella seduta di cui all'art. 22, o nella successiva, il consiglio ha facoltà di istituire il comitato esecutivo nominando i componenti dello stesso che non siano membri di diritto ai sensi dell'art. 30.

Art. 24. — Il consiglio è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 35, in via ordinaria con periodicità trimestrale e in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o ne sia fatta richiesta motivata scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato con lettera raccomandata o con telegramma o altro mezzo analogo, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o altro mezzo analogo, da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione.

Della convocazione deve essere data notizia al collegio sindacale negli stessi termini e modi.

Il consiglio viene convocato presso la sede del Monte; può essere convocato anche in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, ma sempre nel territorio nazionale.

Art. 25. — Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare per qualsiasi motivo uno o più amministratori diversi da quelli di cui all'art. 20, secondo comma, si provvede ai sensi e nelle forme di cui all'art. 2386 del codice civile.

Nell'esercizio di tale potere il consiglio può cooptare, ove ricorrano particolari motivi, anche amministratori decaduti ai sensi del precedente art. 20, quinto comma.

Art. 26. — Salvo il caso previsto al primo comma dell'art. 22, le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 35.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; è però necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti per la nomina del presidente, del vice presidente, degli altri membri del comitato esecutivo, nonché per le delibere di cui al successivo art. 28.

Il direttore generale partecipa alle riunioni di consiglio senza diritto di voto.

Art. 27. — *(Omissis).*

Art. 28. — Il consiglio può delegare, con facoltà di revoca, proprie attribuzioni e poteri al presidente ed al comitato esecutivo, determinandone i limiti delle deleghe.

Il consiglio, inoltre, nomina e revoca il direttore generale determinandone attribuzioni e poteri.

Il consiglio può nominare anche un amministratore delegato, conferendo allo stesso propri determinati poteri e attribuzioni.

Art. 29. — *(Omissis).*

Art. 30. — Il comitato esecutivo è composto di cinque membri; ne sono membri di diritto il presidente, il vice presidente, il consigliere nominato dalla Banca d'Italia e, ove nominato, l'amministratore delegato.

Il comitato esecutivo si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale e, in via straordinaria ogniqualvolta il presidente del consiglio di amministrazione lo giudichi necessario.

L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato con lettera raccomandata o con telegramma o altro mezzo analogo, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione

o, in caso d'urgenza, con telegramma o con altro mezzo analogo, da spedirsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 35.

Funge da segretario il segretario del consiglio. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 31. — Alle riunioni del comitato può partecipare il collegio sindacale al quale va data notizia della riunione negli stessi termini e modi previsti per i componenti il comitato.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Art. 32. — *(Omissis)*.

Art. 33. — *(Omissis)*.

Art. 34. — Il presidente è il legale rappresentante del Monte e, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, impegna il Monte stesso anche con firma singola.

Il presidente sorveglia l'andamento del Monte; convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; provvede, con la collaborazione del direttore generale, all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; fa al comitato e al consiglio tutte le proposte che egli giudichi utili al Monte e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del comitato o del consiglio di deliberare; ha la facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti nell'ambito dei poteri demandatigli; può adottare nei casi di assoluta e comprovata urgenza — e d'intesa con almeno un membro del comitato — provvedimenti di ordinaria amministrazione che sarebbero di competenza del comitato o del consiglio, riferendone a tali organi nella prima riunione.

Art. 35. — *(Omissis)*.

Art. 36. — Eliminato.

Art. 36 - ex art. 37.

Art. 37 - ex art. 38. — Il direttore generale, i cui poteri e attribuzioni sono determinati dal consiglio di amministrazione, ha la firma singola del Monte per gli atti di ordinaria amministrazione.

Egli collabora col presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato e sovraintende all'andamento degli uffici della società.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è sostituito dal dirigente di grado più elevato.

Art. 38 - ex art. 39. — L'esercizio sociale comincia con il 1° gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 39 - ex art. 40.

Art. 40 - ex art. 41.

Art. 41 - ex art. 42.

Art. 42 - ex art. 43.

Art. 44. — Eliminato.

88A3582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei commissari del Governo nelle regioni Basilicata, Campania, Liguria e Piemonte

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 194, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Angelo Toriello è stato nominato commissario del Governo nella regione Basilicata a decorrere dal 20 giugno 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 188, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Giuseppe Giordano è stato nominato commissario del Governo nella regione Campania a decorrere dal 1° maggio 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 195, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Vincenzo Catanoso è stato nominato commissario del Governo nella regione Liguria a decorrere dal 4 luglio 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 193, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Corrado Valente è stato nominato commissario del Governo nella regione Piemonte a decorrere dal 20 giugno 1988.

88A3618

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100882090)

L. 800